

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL)

del 14 aprile 1999

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 24-26 e 138a dell'ordinanza del 14 novembre 1973¹ sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)² concernenti le licenze per piloti d'aeroplano e d'elicottero (regolamenti JAR-FCL³).

Art. 2 Regolamenti JAR-FCL

¹ I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze per piloti d'aeroplano (JAR-FCL 1) e d'elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempiere per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità.

² Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare per l'ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l'organizzazione e l'infrastruttura necessarie allo svolgimento della visita medica.

³ Se non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento del 25 marzo 1975⁴ concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA). Esse disciplinano in particolare:

- a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna;
- b. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'elicottero per gli atterraggi in montagna e i decolli con nebbia in pianura e nebbia alta;
- c. le licenze per piloti d'aliante e d'aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo.

RS 748.222.2

¹ **RS 748.01**

² Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL - 2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi.

³ Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1 : Aeroplane, 2 : Helicopter, 3: Medical).

⁴ **RS 748.222.1**

Art. 3 Versione ufficiale

¹ La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale)⁵ o ottenuta dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA⁶. Non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

² L'Ufficio federale mette a disposizione una versione francese, tedesca e italiana dei regolamenti.

Art. 4 Rilascio delle licenze

Le licenze secondo i regolamenti JAR-FCL (licenze JAR-FCL) sono rilasciate dall'Ufficio federale.

Art. 5 Diritti e obblighi

¹ I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e persone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei regolamenti JAR-FCL.

² Le licenze rilasciate all'estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato membro JAA.

Art. 6 Capacità fisiche e mentali

¹ Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svolgimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza.

² I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center), previsti dal regolamento JAR-FCL 3, sono assunti dall'Istituto di medicina aeronautica di Dübendorf.

Art. 7 Organismi di formazione

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d'aeroplano e d'elicottero, in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista) su un aeromobile monomotore con un solo membro d'equipaggio, in base alle disposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di formazione per l'ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

² Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica che offrano una formazione per piloti d'aeroplano e d'elicottero e sono in possesso

⁵ Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

⁶ Indirizzo: Westward Digital Ltd., 37 Windsor Street, Cheltenham GL52 2 DG, Gran Bretagna.

di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere l'autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capoverso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale se sono adempite le condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in particolare per quanto concerne i corsi di formazione per l'ottenimento della licenza per pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di un'autorizzazione di tipo nonché per l'autorizzazione a effettuare voli strumentali.

³ Al momento del primo rinnovo dell'autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2, tuttavia al più tardi entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d'aeroplani e entro il 31 dicembre 2002 per quanto concerne quella per pilota d'elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempiere tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL. Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un'autorizzazione all'istruzione, limitata alla formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

⁴ A partire dal 1° luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d'aeroplano sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA⁷ possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002.

⁵ A partire dal 1° gennaio 2000 tutti gli organismi di formazione per piloti d'elicottero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2002.

Art. 8 Piloti d'aeroplano

¹ A partire dal 1° luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d'aeroplano rilasciata in base al RPA⁸ possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempiere le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera.

² A partire dal 1° luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'aeroplano devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l'ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

³ A partire dal 1° gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d'aeroplano sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

⁴ Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

⁷ RS 748.222.1

⁸ RS 748.222.1

Art. 9 Piloti d'elicottero

¹ A partire dal 1° gennaio 2000 i titolari di una licenza per pilota d'elicottero rilasciata in base al RPA⁹ possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera.

² A partire dal 1° gennaio 2000 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'elicottero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l'ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

³ A partire dal 1° luglio 2000 tutte le licenze per pilota d'elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL.

⁴ Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR-FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

Art. 10 Direttive

¹ L'Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami e verifiche di capacità, per tenere conto tra l'altro delle specificità della topografia e dello spazio aereo svizzeri.

² Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l'Ufficio federale.

Art. 11 Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un'autorizzazione

¹ In applicazione dell'articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948¹⁰ sulla navigazione aerea (LNA), l'Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d'applicazione, in particolare se:

- a. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legislazione nazionale;
- b. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare ha violato gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazionale;
- c. vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza o gli interessi militari nell'esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è:
 1. interdetto,
 2. dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o

⁹ RS 748.222.1

¹⁰ RS 748.0

3. è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto;

d. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non ha pagato le tasse impostegli.

² Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione.

Art. 12 Deroghe

¹ In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore o per tenere conto dell'evoluzione tecnica, l'Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza.

² Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri.

Art. 13 Modifica del diritto vigente

Il regolamento del 25 marzo 1975¹¹ concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA) è modificato come segue:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina il rilascio di licenze per piloti d'aeroplano e d'elicottero che non sono regolate nell'ordinanza del 14 aprile 1999¹² concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL). Esso disciplina in particolare:

- a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna;
- b. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'elicottero per gli atterraggi in montagna e i decolli con nebbia in pianura e nebbia alta;
- c. le licenze per piloti d'alianti e d'aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo.

² La validità e il rinnovo delle licenze rilasciate in base al presente regolamento e che rientrano nel campo di applicazione della OJAR-FCL sono disciplinate da quest'ordinanza a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 1a

Ex art. 1

Art. 5 cpv. 1, 2 e 4

Abrogati

¹¹ RS 748.222.1

¹² RS 748.222.2; RU 1999 1449

Art. 229 cpv. I^{bis} e 3

^{1bis} I corsi di formazione per l'ottenimento delle licenze JAR-FCL, che hanno avuto inizio prima del 1° luglio 1999 per i piloti d'aeroplano e prima del 1° gennaio 2000 per i piloti d'elicottero, sottostanno al presente regolamento a condizione che siano portati a termine rispettivamente entro il 30 giugno 2002 e entro il 31 dicembre 2002.

³ Dopo il 30 giugno 1999, il titolare di una licenza per pilota privato (aeroplano o elicottero), rilasciata in base al diritto previgente, il quale al momento del suo rinnovo non può dimostrare di:

- a. essere in possesso di una licenza di radiotelefonista di volo di cui agli articoli 169-173 o di aver superato l'esame di radiotelegrafia di cui agli articoli 174-176b; e
- b. aver concluso la formazione supplementare in radionavigazione necessaria nell'ambito del nuovo programma di formazione per piloti privati o una formazione equivalente,

è autorizzato a effettuare soltanto voli non commerciali su territorio svizzero negli spazi aerei delle classi E e G, in partenza da o a destinazione di aerodromi situati all'interno della zona di controllo dello spazio aereo della classe D, purché abbia conseguito una formazione presso l'aerodromo interessato e abbia ottenuto un'autorizzazione dal capo d'aerodromo.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

14 aprile 1999

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Leuenberger